

Torino,

Direzione Regionale del Piemonte

Settore Servizi e Consulenza

Ufficio Consulenza

**COMUNE DI GROSSO
PIAZZA IV NOVEMBRE 13
10070 GROSSO (TO)**

Prot.

***OGGETTO: Interpello 901-412/2015-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.
COMUNE DI GROSSO
Codice Fiscale 01545330019 Partita IVA 01545330019
Istanza presentata il 25/08/2015***

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR n. 642 del 1972 , è stato esposto il seguente

QUESITO

L'Ente istante fa presente che da parte di Consulenti Tecnici d'Ufficio (C.T.U.) nominati dai Tribunali giungono al Comune richieste di certificati anagrafici in esenzione da bollo ai sensi dell'art. 4 allegato B D.P.R. 642/1972.

Dalle ricerche effettuate, emerge un parere non uniforme da parte degli esperti, alcuni dei quali favorevoli all'esenzione, altri nettamente contrari.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Dopo aver esposto i pareri, diametralmente opposti, espressi in merito da ANUSCA e ANCI, l'istante effettua alcune considerazioni al riguardo, giungendo alla conclusione che l'attività del C.T.U. costituisce "un'estensione, un complemento dell'attività che compete direttamente al giudice, un supporto indispensabile nell'affrontare la tematica specifica, funzionale alla sentenza ed essenziale per potervi giungere". Il Comune ritiene, pertanto, che esistano i presupposti per rientrare, se non nella lettera, nello spirito dell'art. 4, laddove parla di "interesse dello Stato", posto che l'attività del C.T.U. è destinata in via esclusiva ad un pubblico ufficio ed è finalizzata all'interesse della Giustizia, quindi dello Stato e dei cittadini che lo compongono.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La soluzione prospettata appare condivisibile.

L'articolo 4 della Tabella, allegato B al D.P.R. 642 del 26 ottobre 1972 (Testo Unico Imposta di Bollo), salvo tassative eccezioni, esenta in modo assoluto dall'imposta di bollo i "documenti richiesti nell'interesse dello Stato dai pubblici uffici".

Il successivo articolo 16 riconosce la medesima esenzione agli "atti e documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati".

Per risolvere il quesito posto dal Comune è dunque necessario accertare l'eventuale natura pubblica dei consulenti tecnici d'ufficio (CTU) nominati dal Tribunale, che, in tale veste, chiedono la certificazione.

La figura del CTU nominato dal Tribunale trova posto nel Libro primo, Titolo primo, Capo III, del codice di procedura civile, tra gli "Organi Giudiziari", accanto al Giudice, al Cancelliere ed all'Ufficiale Giudiziario.

In particolare, gli articoli da 61 a 64 c.p.c. e gli articoli da 13 a 23 delle disposizioni di attuazione allo stesso codice delineano una figura che, pur estranea al giudizio, agisce sotto la vigilanza del Presidente del Tribunale e fornisce al giudice un'esperienza tecnico-scientifica che sostanzialmente ne condiziona l'attività, in qualche modo condividendola.

Infatti, "quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica", la cui scelta "deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in speciali albi" (articolo 61), tenuti dal presidente del tribunale (articolo 14, disposizioni di attuazione al codice di procedura civile), che esercita la vigilanza e può promuovere procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti (articolo 19 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.).

Il Consulente "compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede (articolo 62)" e "può essere ricusato dalle parti" (articolo 63).

Nello stesso codice di procedura civile, la figura del consulente tecnico è ripresa negli articoli da 191 a 200 del Libro secondo, nell'ambito dell'istruzione probatoria attinente al processo di cognizione, ove si legge che egli "assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore", "compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone" e "può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi" (articolo 194 c.p.c.).

Se il presidente lo ritiene opportuno, il CTU è invitato "ad assistere alla discussione davanti al collegio e ad esprimere il suo parere in camera di consiglio in presenza delle parti" (art. 197 c.p.c.).

Alla luce di tali premesse, si ritiene che i CTU debbano essere considerati organi giudiziari e che condividano con il giudice la qualità di organi dello Stato.

Per tale motivo, si ritiene che i certificati anagrafici loro rilasciati, essendo "richiesti nell'interesse dello Stato da un pubblico ufficio" (articolo 4 Tabella, allegato B, D.P.R. 642/72) e scambiati dal Comune con un organo partecipe di una funzione statale (articolo 16 Tabella, allegato B, D.P.R. 642/72), siano esenti in modo assoluto da imposta di bollo.

IL DIRETTORE REGIONALE

PAOLA MURATORI

(firmato digitalmente)